CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 3 (Approvazione)

E' stanziato un primo fondo di venti milioni nel bilancio dell'anno 1861, sia per la esecuzione della convenzione, sia pei lavori da intraprendersi direttamente dallo Stato. Si provvedera' nei bilanci successivi allo stanziamento dei fondi necessari per la prosecuzione delle ferrovie concesse.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli: MIGLIETTI.

U. PERUZZI. PIETRO BASTOGI.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/approvazione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it